

Allegato B al rep. 15455/10685

STATUTO

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "INFORMATICA TRENTINA S.p.A.".

Art. 2

(Sede)

La Società ha sede nel Comune di Trento.

L'Organo di Amministrazione, nel rispetto delle forme di legge, ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito della Provincia di Trento e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e/o periferiche, unità locali operative, uffici, filiali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3

(Durata)

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

Art. 4

(Oggetto sociale)

La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.

La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché con la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, gli enti locali ed eventuali altri enti e soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo all'affidamento diretto di compiti alla Società da parte degli Enti Pubblici Soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società svolge, a favore degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale e dei soggetti individuati da altre leggi provinciali, le attività finalizzate al ruolo sopra indicato ed in particolare l'attività inerente a:

A) gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), già Sistema informativo Elettronico Provinciale (S.I.E.P.), e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e soggetti;

B) progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza di software di base ed applicativo;

C) progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, data center, desktop management ed assistenza;

D) progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti,

infrastrutture, strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;

E) progettazione ed erogazione di servizi di formazione;

F) consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione;

G) ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l'innovazione nel settore ICT;

H) costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione;

I) progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, aventi scopo analogo ed affine al proprio.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà comunque compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compreso il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a tal fine necessaria.

Art. 5

(Domicilio)

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

E' onere di tali soggetti comunicare alla Società il cambiamento del proprio domicilio; in mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica, per le persone fisiche, ed alla sede sociale risultante presso il Registro delle Imprese, per le società.

Art. 6

(Soggezione ad attività di direzione e controllo)

La Società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2 del Codice Civile.

La Società, costituita in base alla legge provinciale 6 maggio 1980, n.10 e successive modifiche, quale strumento *in house providing* di intervento dei soci pubblici, è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo 6bis in materia di controllo analogo.

Possono essere ammessi a far parte della Società gli enti locali ed eventuali altri enti e soggetti operanti con finalità d'interesse pubblico in Trentino.

Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'Organo di Amministrazione dalla quale risultino la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di

capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui sopra comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'art 2344 del codice civile e del successivo articolo 9.

Art. 6bis
(Controllo analogo)

Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente sulla Società, mediante uno o più organismi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della Società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del Codice Civile.

Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità, con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato del controllo analogo sono disciplinati dalla Convenzione tra i Soci o patto parasociale.

ART. 6ter

(Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 7, 8, 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è necessaria l'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante in tutti i seguenti casi:

1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della Società;
2. la trasformazione della Società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;

Per i seguenti casi è necessario il provvedimento dell'organo competente dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni:

5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della relativa partecipazione da parte di un'amministrazione pubblica;
6. l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali.

La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati

è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.

L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

Art. 7

(Capitale)

Il Capitale sociale è di Euro 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 8

(Azioni)

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli art. 2348 e segg. del C.C. fermo restando il rispetto del vincolo stabilito dall'art. 2 della L.P. 6 maggio 1980, nr. 10. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una particolare categoria di azioni, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della Società, eventualmente sottoponendo l'alienazione alla condizione risolutiva del venir meno dell'affidamento.

Nel caso di aumento del capitale sociale mediante imputazione a capitale di riserva e/o altri fondi inseriti in bilancio, le eventuali azioni di nuova emissione assegnate gratuitamente ai possessori di azioni riscattabili, saranno assoggettate alla medesima disciplina.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 9

(Trasferimento delle azioni)

Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta,

salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvi il diritto di prelazione e l'obbligo di preventivo gradimento di cui al presente articolo. In ogni caso, il trasferimento delle azioni dovrà avere luogo garantendo il mantenimento della proprietà interamente pubblica della Società.

Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in Società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

Fermi restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione su emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), da inviare all'Organo di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dall'Organo di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte dell'Organo di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione all'Organo di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), indirizzata all'Organo di Amministrazione, la propria incondizionata della volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla

rispettiva partecipazione al capitale della Società. Ove qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto allo stesso spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano avvalersene.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento dell'Organo di Amministrazione.

La decisione dell'Organo di Amministrazione deve essere attivata senza indugio.

L'Organo di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito all'Organo di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437ter del Codice Civile. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

Art. 10

(Liberazione delle azioni)

I versamenti delle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

(Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Organo di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 12

(Principi generali sugli organi)

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza alla disciplina delle norme di legge in materia, del codice civile e del presente Statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto

dell'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

Art. 13

(Assemblea)

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca dei Consiglieri;
- 3) la nomina dei Sindaci e del soggetto al quale è conferito l'incarico di revisore legale dei conti;
- 4) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 5) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- 1) le modifiche dello statuto ;
- 2) lo scioglimento della Società nonché la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- 3) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e degli strumenti finanziari di cui all'art. 11 del presente statuto;
- 4) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Ai sensi dell'art. 2365 C.C., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative possono essere adottati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

Art. 14

(Convocazione assemblea)

L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche su domanda dei Soci a sensi dell'art. 2367 C.C., presso la sede sociale ovvero in altro luogo, purché nel territorio della provincia di Trento.

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, a scelta dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in uno dei seguenti quotidiani:

- L'Adige,
- Trentino,

almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione di assemblea può essere indicata la data della seconda convocazione, la quale non può avere luogo nello stesso giorno

della prima.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora, le modalità di tenuta dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea l'Organo di Amministrazione, o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, se nominato e degli organi di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e comunque delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi di controllo non presenti.

Art. 15

(Intervento in assemblea)

Ogni socio che risulti essere iscritto nei libri sociali almeno 3 (tre) giorni antecedenti la data dell'assemblea ha diritto di intervenire all'assemblea e può farsi rappresentare per delega scritta, nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C..

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea ordinaria con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in videoconferenza a cura della Società.

Art. 16

(Presidenza)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dalla persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea nomina un Segretario; quando il verbale è redatto da un Notaio, questi funge anche da Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 17

(Costituzione e deliberazioni dell'assemblea ordinaria)

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che in proprio o per delega rappresentino almeno

la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai Soci partecipanti.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare, salvo quanto disposto nel quarto capoverso del presente articolo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Qualora la legge richiede il consenso di tutti i Soci ovvero l'assenso di determinati Soci, i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea restano invariati. Tuttavia la delibera è inefficace e non può essere attuata prima che gli aventi diritto non abbiano notificato il proprio assenso per iscritto. L'Organo di Amministrazione può richiedere che l'assenso sia espresso in forma notarile. I medesimi principi trovano applicazione alle delibere per le quali la legge richiede che non sussista il voto contrario di una minoranza qualificata del capitale sociale.

Art. 18

(Costituzione e deliberazioni dell'assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 17, ultimo comma.

Art. 19

(Verbale delle deliberazioni delle assemblee)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 20

(Assemblee speciali)

Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli art. 2346, comma 6, e 2349 del C.C.;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 del C.C.

Art. 21

(Organo di Amministrazione)

In via primaria, la Società è amministrata da un Amministratore Unico. Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e per effetto della disciplina attuativa, la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri", nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti compensi o deleghe con compensi connessi a tale carica, a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa, anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

- 1) colui che abbia riportato condanna definitiva per delitti di cui alle lettere a), b), c) e d), o al quale sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla Società;

Si applica la sospensione di diritto dalla carica per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui al primo punto del precedente comma.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche

l'emanazione di sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale per le fattispecie penali di cui sopra. Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla Società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 22

(Attribuzioni dell'Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, ove esistente, può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501ter e 2506bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea e all'organismo previsto per il controllo analogo, anche congiunto, esercitato dalle Amministrazioni pubbliche socie.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'Organo di Amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato dall'articolo 6bis del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.

Art. 23

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta

questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e del luogo fisico dell'adunanza è fatta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età, con lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione può avvenire anche via e-mail presso la casella di posta elettronica fornita alla Società dai singoli interessati, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio adotta un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con posta elettronica certificata (PEC), ovvero via e-mail presso la casella di posta elettronica fornita dai singoli interessati o con altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare almeno due giorni prima della data prevista per l'adunanza a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale. Le convocazioni via e-mail sono valide purché sia raccolta prova documentale dell'avvenuta ricezione della convocazione.

Art. 24

(Validità delle deliberazioni del Consiglio)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; con la locuzione "presenza" si intende non solo la coesistenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci in un unico ambiente, ma anche il contemporaneo collegamento di costoro, a cura della Società, a mezzo di "videoconferenza" o comunque attraverso l'utilizzo di sistemi e supporti informatici audio/video che assicurino la partecipazione di tutti gli interessati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, rispettando il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, e che assicurino a tutti gli interessati la possibilità di prendere la parola e di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno in assoluta democraticità, nonché di inviare, trasmettere e ricevere documenti.

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione il Presidente può effettuare, – o autorizzare l'effettuazione di – comunicazioni o proporre nuovi argomenti estranei all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali si sia avuta notizia a seduta iniziata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti.

Art. 25

(Compensi agli Amministratori)

L'assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo di Amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. L'assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26

(Attribuzioni del Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le attribuzioni e cura gli affari conferiti dal Consiglio medesimo, nei limiti dallo stesso stabiliti.

Art. 27

(Presidente e rappresentanza sociale)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 22 in materia di delega di attribuzioni consiliari.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

La firma del Vice Presidente o del Consigliere costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o del Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'Organo di Amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

Art. 28

(Organi di controllo)

Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- il Revisore Legale dei Conti, ovvero una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'economia, cui spetta la revisione legale dei conti; la scelta se affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore Legale dei Conti o ad una Società di revisione, come pure la relativa nomina, competono all'assemblea ordinaria dei Soci, su proposta

motivata del Collegio Sindacale; l'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico;

- l'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in forma monocratica o collegiale e nominato dall'assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili. Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata ad altro Organo di Controllo.

Art. 29

(Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci sono eletti a maggioranza dall'assemblea, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori di cui al precedente articolo 21.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

Art. 30

(Compensi al Collegio Sindacale)

L'assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza. Il riferimento è all'articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e – per i profili non disciplinati da quest'ultimo – dall'articolo 3 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 31

(Recesso del socio)

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un

cambiamento significativo dell'attività della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Essendo la Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C. da parte della Provincia Autonoma di Trento, spetta ai Soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497quater C.C..

Ai sensi dell'art. 2437sexies C.C., le disposizioni degli artt. 2437ter e 2437quater C.C., non si applicano alle azioni di cui all'art. 8, comma 4 del presente Statuto.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione alla consistenza patrimoniale ed alle prospettive reddituali della Società, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

I Soci hanno diritto di conoscere, con apposita comunicazione loro inviata dal Consiglio di Amministrazione, la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun Socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese. Qualora il Socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte del Consiglio di Amministrazione, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un

esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'art. 1349, comma primo, C.C..

Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del Socio recedente agli altri Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dal Consiglio di Amministrazione anche presso terzi, nel rispetto di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 9.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del Socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo, C.C.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'art. 2445, comma secondo, terzo e quarto, C.C.; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Art. 32

(Esercizio sociale, bilancio e strumenti di programmazione)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio nei modi e nei termini di legge, corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione approva altresì il Piano Industriale per la programmazione dell'attività della Società ed il budget annuale relativo alla gestione dell'esercizio.

Art. 33

(Ripartizione degli utili)

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione dell'Assemblea;
- il residuo a disposizione dell'assemblea.

Art. 34

(Collaborazione di personale esterno)

In attuazione dell'art. 8 della Legge Provinciale 6 maggio 1980 nr. 10, per le attività poste in essere nell'interesse della Provincia Autonoma di Trento la Società ha facoltà di prevedere forme di collaborazione da parte di

personale provinciale, nel rispetto della vigente legislazione provinciale.
Possono altresì essere attivate forme di messa a disposizione nei confronti della Società, di personale provinciale ai sensi della normativa vigente.

Art. 35

(Scioglimento e liquidazione)

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 36

(Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Art. 37

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri sociali.

A ogni comunicazione inviata o ricevuta via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario ovvero dal mittente del telefax.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 38

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si applicano le norme di legge vigente in Italia, che disciplinano la materia.

F.to Sergio Mancuso

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.